INTERVENTI UMANITARI PER LE POPOLAZIONI DEL SUDEST ASIATICO

Art. 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo

Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 70.000.000. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

Versione in vigore dal 19 gennaio 2005, non più in vigore dal 15 marzo 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico
Estremi	Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-umanitari-per-le-popolazioni-del-sudest-asiatico/art-1-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it